

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, PINTO Michele e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1985

Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia per i delitti di omissione in atti d'ufficio e di abuso innominato in atti d'ufficio commessi da pubblici amministratori

ONOREVOLI SENATORI. — La legge sul condono edilizio, sostenuta da quasi tutte le forze parlamentari, ampiamente motivata da ragioni socio-economiche e considerata dal Governo come elemento essenziale per il ripiano del disavanzo statale, consente ai costruttori abusivi la soluzione concreta ai propri problemi, anche di natura penale, attraverso l'oblazione — che sospende — e le successive procedure di estinzione dell'azione.

Questa situazione aveva determinato molti a richiedere in sede parlamentare, ed al momento del varo di disegni di legge di modifica della legge n. 47 del 1985, un provvedimento di amnistia anche per gli amministratori locali imputati per abuso innominato e per omissioni in atti di ufficio, reati il più delle volte ad essi contestati dall'Autorità giudiziaria per ritardi nell'adozione di provvedimenti repressivi ovvero per interpretazioni, non unanimemente condivise, nascenti dalla molteplicità normativa e dalle opposte decisioni della giustizia ordinaria o di quella amministrativa su specifici punti ed aspetti della materia urba-

nistica, oltre che dal lungo *iter* di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici e dall'intrecciarsi nel tempo di situazioni pure legittime. Tanto che, in sede di espressione del parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di alcuni termini fissati dalla legge sul condono edilizio, la 1^a Commissione del Senato ebbe a segnalare come « il rispetto del principio di eguaglianza verrebbe meno, ove, a provvedimenti di sanatoria, non si accompagnasse, nelle forme costituzionali adeguate, un provvedimento di clemenza per eventuali reati omissivi imputabili a pubblici ufficiali e che siano in rapporto di connessione e di strumentalità rispetto ai comportamenti illeciti dei cittadini, in ordine ai quali si dispone una misura di condono ».

Onorevoli Senatori, anche sulla base delle surriportate valutazioni, siamo addivenuti alla stesura del seguente disegno di legge, meditatamente atteso e che riguarda reati per la cui riforma la cultura giuridica ha avanzato rilievi profondamente emendativi.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati di omissione in atti di ufficio e di abuso innominato in atti di ufficio e per le violazioni al capo IV del titolo III del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, commessi entro il 31 ottobre 1983 da pubblici amministratori in diretta connessione con attività afferenti l'abusivismo edilizio, di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47.